

DIRETTIVA 98/36/CE DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1998****che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana in merito alle disposizioni che potrebbero avere conseguenze sulla salute pubblica,

considerando che i criteri essenziali di composizione degli alimenti a base di cereali e degli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini sono specificati rispettivamente negli allegati I e II della direttiva 96/5/CE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, in ragione della particolare composizione nutritiva e delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche del formaggio, qualora gli alimenti a base di formaggio e di altri ingredienti fossero prodotti rispettando il contenuto proteico di cui all'allegato II della direttiva 96/5/CE, essi presenterebbero un tenore di grassi troppo elevato e sarebbero di gusto sgradevole per i lattanti e i bambini;

considerando che pertanto deve essere ridefinito il contenuto proteico di tali prodotti;

considerando che le diverse tradizioni culinarie della Comunità hanno portato alla commercializzazione di salse utilizzate per accompagnare i pasti, le quali sono rilevanti dal punto di vista organolettico ma non dal punto di vista dell'apporto nutritivo; che pertanto non è necessario che per tali salse sia rispettato il contenuto proteico prescritto nell'allegato II;

considerando che negli allegati della direttiva 96/5/CE sono definiti i livelli massimi di alcune sostanze aggiunte a scopo nutritivo; che l'articolo 5 della direttiva 96/5/CE stabilisce che, qualora necessario, vengano fissati livelli massimi complementari a quelli già definiti;

considerando che la direttiva 96/5/CE deve essere modificata in conformità;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 96/5/CE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano, entro il 31 dicembre 1998, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Dette disposizioni sono applicate in modo da:

- consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1999;
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 48 del 19. 2. 1997, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17.